

I giovani studiosi e la storia del diritto: itinerari di una ricerca

(Trani 17-19 novembre 2016)

1. Nella fascinosa cornice della cittadina pugliese di Trani, dal 17 al 19 novembre 2016, si è svolto il convegno annuale della Società Italiana di Storia del Diritto. L'ormai tradizionale momento di confronto quest'anno aveva ad oggetto i percorsi di ricerca degli esponenti delle nuove generazioni interessati allo studio del fenomeno giuridico nella sua dimensione storica: ciò, del resto, emerge sin dal titolo prescelto per l'iniziativa: «*I giovani studiosi e la storia del diritto: itinerari di una ricerca*». Dopo le parole introduttive di Massimo Brutti e Claudia Storti, i lavori sono stati scanditi da ben 39 relazioni di giovani studiosi, divise a seconda che affrontassero questioni di storia del diritto privato sostanziale o processuale, tematiche inerenti alla storia del diritto internazionale, alle fonti del diritto, al lessico e all'argomentazione giuridica, o a diritto pubblico ed economia e, infine, alla storia del diritto penale.

2. La prima sessione è stata presieduta da Renato Quadrato, che, nel porre in risalto l'importanza della trasmissione alle giovani generazioni della passione per la ricerca giusantichistica, nonché di metodi e tecniche ormai sperimentati, ha altresì visto con favore l'esigenza di adottare (pur restando nel solco della tradizione) nuovi strumenti e percorsi d'indagine.

La prima a prendere la parola è stata Paola Pasquino: la relatrice ha presentato un'indagine in corso di svolgimento sul tema della *voluntaria iurisdictio*, in una prospettiva diacronica, a partire dal testo marcianeo riportato in D. 1.1.6, con particolare riferimento alla *in iure cessio*.

Dario Annunziata si è soffermato, poi, sulle origini e i fondamenti della proprietà ecclesiastica, riservando particolare attenzione all'età precostantiniana, in cui pure è dato scorgere un rilevante interesse pubblico sui beni delle comunità cristiane destinati al fine della *salus animae*. Lo studioso ha, peraltro, posto in rilievo come l'analisi della questione debba opportunamente svolgersi all'interno del più generale problema degli enti impersonali nell'esperienza giuridica romana, con particolare riferimento alle associazioni private, strumento con cui si organizzarono le prime comunità cristiane.

Muovendo dall'annosa questione dell'influenza del Cristianesimo sulle strutture giuridiche dell'impero tardoantico, Alessandro Cusmà Piccione si è occupato, invece, dei divieti matrimoniali tra persone che professavano culti diversi in età tardoantica, per indagare se sia percorribile una via mediana «tra le due sinora intraprese del tutto o niente cristiano».

Giuseppe Di Donato ha presentato uno studio dal titolo «Diritto e persona nella Spagna visigotica. La rielaborazione del pensiero classico sugli *status personarum* nell'opera di Isidoro di Siviglia ha evidenziato come, pur non rinvenendosi in Isidoro una trattazione omogenea degli *status personarum*, tuttavia la lettura complessiva della sua opera consentirebbe di tratteggiare un quadro abbastanza coerente del tema.

Francesco D'Urso ha presentato una ricerca intitolata «'Persona ficta'. I giuristi e

le manifestazioni corporative della società medievale», rivolgendo, in particolare, l'attenzione alle figure impiegate dai giuristi dei secoli XII-XV per inquadrare *corpora, universitates, ecclesiae, personae fictae*, strutture, tutte, a carattere corporativo.

Filippo Rossi ha presentato uno studio sull'istituto del licenziamento con particolare attenzione all'età del liberalismo, quando il rapporto di lavoro si emancipò definitivamente dallo schema della *locatio conductio*, soffermandosi sulla dialettica nella configurazione dell'istituto tra l'impostazione italo-francese che configura l'estinzione del rapporto di lavoro come dovuta al mutuo dissenso e l'impostazione della scienza giuridica tedesca, che, invece, la riconnette alla facoltà di recesso unilaterale immotivato.

Renato Perani ha trattato il tema della costituzione di garanzie reali *mortis causa*. Nello specifico, lo studio di un testo ulpiano conservato in D. 13.7.26 pr. e di una costituzione di Giustiniano (C. 6.43.1-2) potrebbe consentire di valutare se e in che misura la giurisprudenza romana si sia occupata dell'ipotesi di costituzione di garanzie ipotecarie per via unilaterale.

Eliana Augusti ha inaugurato la sessione dedicata al diritto internazionale, presentando uno studio su politiche migratorie e *legal transplant* nel Mediterraneo, e rivolgendo la sua attenzione, in particolare, allo sviluppo del diritto internazionale nell'imminenza del crollo dell'impero Ottomano. Lo spazio considerato è il bacino del Mediterraneo, laddove relazioni diplomatiche, accordi e l'azione collettiva dei giuristi di tutte le nazioni coinvolte avrebbero determinato grandi cambiamenti, con la precipua finalità di approntare gli strumenti giuridici utili a legittimare l'operazione di «inclusione controllata dell'impero Ottomano nell'equilibrio europeo».

Alberto Carrera, Elisabetta Fusar Poli, Federica Paletti, Alan Sandonà dell'Università di Brescia hanno presentato uno studio in materia di cittadinanza, sicurezza e tolleranza nella storia giuridica dell'Europa moderna e contemporanea.

3. Ad inaugurare la sessione dedicata agli studi sulle fonti del diritto, presieduta da Gian Savino Pene Vidari, è stato Giovanni Turelli il quale ha trattato il tema dell'identità e del mutamento nel pensiero di Alfeno Varo, tra processo civile e profili filosofici. Lo studioso si è chiesto se il testo di Alfeno riportato in D. 5.1.76 fosse una *quaestio* o piuttosto un caso di scuola, e si è soffermato sul lemma *populus* (come singolare collettivo), e, infine, ha ipotizzato una contaminazione in Alfeno Varo o, forse nella sua fonte, di elementi del pensiero stoico con elementi democriteo-epicurei.

Francesca Tamburi, invece, ha illustrato una ricerca su «Il ruolo del giurista nelle testimonianze della letteratura romana tra il I secolo a.C. e il II d.C.» con particolare riferimento al dibattito intellettuale coevo per ricostruire l'immagine che gli autori non giuristi avessero dei *prudentes* contemporanei e precedenti. Lo studio di Tamburi è volto a comprendere anche quali aspetti, negli ambienti intellettuali romani, realmente interessassero dell'attività del giurista.

Alessia Spina ha affrontato invece il tema dei *Libri quaestionum* di Cervidio Scevola occupandosi, in primo luogo, della complessa e discussa tradizione testuale dell'opera, quindi proponendo un'esegesi dei numerosi brani tramandatici dal Digesto per indagare il profilo scientifico, biografico e prosopografico del giurista.

Giovanni Cossa ha concentrato l'attenzione sui *Libri singulares* di Paolo per propor-

re una nuova palinogenesi delle opere in questione e un commento dei singoli testi (circa 140), con l'ulteriore obiettivo di giungere a individuare i tratti peculiari della monografia giuridica antica, le fattezze, la paternità e la funzione dei *Libri singulares*.

Iolanda Ruggiero si è occupata invece delle *Pauli Sententiae*. Oltre a rimeditare l'annosa questione della paternità dell'opera, si è interrogata sul ruolo di Paolo nella ricognizione del *ius controversum* a lui precedente e nell'individuazione delle interpretazioni più persuasive che avrebbero costituito il *ius receptum*, probabile oggetto dell'opera in questione.

Francesco Di Chiara ha approfondito il contenuto delle raccolte di *decisiones* dei supremi tribunali del *Regnum Siciliae* che avevano con buona approssimazione la funzione di unificare il diritto all'interno dello Stato da cui promanavano, una sorta di *specchio* del diritto comune.

Federica Furfaro ha svolto una relazione sulla recezione della Pandettistica in Italia tra la fine del 1800 e il primo '900, con particolare riguardo all'opera di traduzione in italiano dei monumenti di questa corrente di studi. Particolare rilievo è assegnato alla traduzione del Manuale di Pandette di Bernhard Windscheid da parte di Fadda e Bensa e alle note originali apposte dai traduttori, tra i principali veicoli della Pandettistica nella romanistica e nella civilistica italiana del periodo di tempo considerato.

4. Il primo intervento della sessione dedicata al lessico e all'argomentazione giuridica è stato quello di Francesca Terranova che ha parlato dell'utilizzo delle espressioni *dicis gratia* e *dicis causa* nelle fonti giurisprudenziali. Dopo una ricognizione della ricorrenza di suddette espressioni, soprattutto nel palinsesto veronese delle Istituzioni di Gaio, la studiosa si è interrogata sulle connessioni tra gli atti *dicis causa* e gli atti *imaginariii*, e su un'eventuale categoria di atti *dicis gratia* o *dicis causa*.

Aurelio Arnese ha presentato una ricerca dal titolo «*La similitudo nelle Istituzioni di Gaio*». Lo studioso, dopo aver posto in rilievo la ricorrenza della *similitudo* nelle opere di retorica, ha evidenziato come Gaio, tra i giuristi, riveli una spiccata propensione ad avvalersi della retorica. Ciò avviene sia nell'opera di commento all'editto provinciale, sia nella sua opera isagogica, in quanto strumento essenziale «per la costruzione della trattazione» e per «gettar luce sulle cose».

Marcella Raiola si è concentrata sugli usi traslati dei termini inerenti alla famiglia nelle *Variae* di Cassiodoro, da cui emergerebbe un disegno omogeneo e ideologicamente coerente «per accreditare e proiettare nel futuro l'inedita esperienza del più eminente dei *regna* romano-barbarici», il regno Ostrogoto.

Barbara Abatino è poi ritornata sul tema delle traduzioni ottocentesche del Digesto in italiano, francese e tedesco per interrogarsi su come i traduttori del XIX secolo risolvessero i problemi connessi alla povertà lessicale dei linguaggi giuridici delle 'lingue di arrivo'; quanto le scelte di costoro abbiano influenzato i successivi indirizzi dottrinali; se le scelte dei traduttori abbiano influenzato il linguaggio tecnico delle nascenti scienze giuridiche nazionali o dell'insegnamento giuridico. Abatino ha concluso il suo intervento ponendo a confronto la traduzione del *Corpus Iuris* di Vignali con quella condotta da Henri Hulot a partire dal 1803.

Stefania Gialdroni ha illustrato una ricerca sull'iconografia della giustizia e sul pe-

culiare rapporto tra architettura e diritto, descrivendo in particolare la giustizia nel suo valore simbolico attraverso la descrizione di tre complessi architettonici, tutti collocati a Roma, ma di diverse epoche: il Palazzo di Giustizia risalente a Zanardelli; la Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza dell'età fascista; infine, la Sezione Penale del Tribunale Ordinario dell'Italia repubblicana.

Mauro Grondona ha presentato un'indagine sui giuristi antiformalisti della prima metà del Novecento, focalizzando la sua attenzione sulle figure di Ascarelli, Leoni e Pekelis, studiosi che giungono all'antiformalismo anche in ragione di una complessiva *Weltanschauung*, il liberalsocialismo per il primo, il liberalismo classico per il secondo, il libertarismo del terzo. Ne ha esaltato le radici comuni, in particolare l'idea del diritto quale fenomeno storico e istituzionale in costante evoluzione, che in qualche misura accomunava altresì la visione di Croce e quella di Gentile.

5. I lavori sono proseguiti con la sessione dedicata a diritto pubblico ed economia, presieduta da Bernardo Santalucia, all'interno della quale Raffaele D'Alessio ha presentato una ricerca sul ruolo della moneta nel pensiero giurisprudenziale romano. Muovendo dallo spettro semantico e della portata normativa del lemma *pecunia*, e dal suo rapporto con le nozioni di *hereditas*, *familia*, *argentum*, *nummi* ed *aes*, lo studioso si è occupato dei sintagmi *pecunia credita* ed *aes alienum* per approfondire l'aspetto valoriale e valutario della moneta alla luce della dialettica tra Sabiniani e Proculiani e concludendo il suo intervento sui temi dell'*emptio-venditio nummorum*, e sulla funzione della *litis aestimatio* e della natura pecuniaria della *condemnatio* nella *vindicatio nummorum*.

Marina Evangelisti ha illustrato una ricerca sulle origini e sull'evoluzione della massima ulpiana «*princeps legibus solutus*», muovendo dalla *lex de imperio Vespasiani* per giungere ad approfondire le implicazioni teoriche, politiche e costituzionali della c.d. *solutio legibus*. Particolare attenzione viene dedicata dalla studiosa all'articolato rapporto tra giuristi e principi in un frangente in cui il *princeps* giungeva all'apice del suo potere e i giuristi riconsideravano il proprio ruolo e la propria funzione.

Stefano Barbati ha presentato una ricerca sui poteri del magistrato sul bottino di guerra mobiliare nel diritto romano. In particolare, dallo studio delle fonti (la *rogatio Servilia agraria* e la *lex Iulia repetundarum*) sembrerebbe emergere che il magistrato potesse appropriarsi di una parte della preda mobile, senza dover rispondere di ciò. L'intervento della *lex Iulia peculatus*, poi, avrebbe reso il bottino proprietà della *res publica*. Barbati ha evidenziato da ultimo come non sia chiaro se in epoca tardo imperiale la regola in esame continuasse ad avere applicazione, o se viceversa, fosse stata riammessa la possibilità per i capi militari di appropriarsi di una parte della *praeda*.

Michele Antonio Fino si è occupato degli *agri deserti*, inquadrando il tema prima all'interno della politica di Pertinace, e successivamente di quella di Diocleziano. Lo studioso si sofferma sull'alto numero di costituzioni imperiali sul punto che lasciano pensare a un fenomeno in tumultuosa crescita nel tardoantico.

Silvia Di Paola ha trattato l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Chiesa tardo medievale. Di Paola ha evidenziato come tra Quattro e Cinquecento i magistrati rotali avessero dibattuto sulla natura di diritto particolare o di diritto universale dei precetti: in

tale ultima ipotesi essi sarebbero stati da considerarsi vincolanti anche al di fuori della Curia. Tale normativa c.d. di 'cancellaria' disciplinò sempre maggiori aspetti, compresa l'importante materia dei benefici ecclesiastici e tuttavia non fu mai annoverata dalla dottrina nell'ambito del diritto generale, in quanto temporalmente limitata. Particolare attenzione è stata rivolta alle *decisiones* della Rota romana che enfatizzò la portata universale della suddetta normativa, pur destinata a restare al di fuori del *Corpus Iuris Canonici*.

Ida Ferrero ha presentato uno studio che, a partire dalle ricerche che Attilio Brunialti e Luigi Palma condussero sul modello costituzionale norvegese, considerato tra i più avanzati del suo tempo, intende approfondire l'influenza di detto sistema sul dibattito costituzionale italiano.

Giuseppe Mecca si è occupato dell'«ambigua nozione» di governo rappresentativo, utilizzata come 'campo di tensione' e 'categoria storiografica problematica' per leggere le vicende costituzionali italiane dopo la promulgazione dello Statuto Albertino.

Massimiliano Gregorio ha reinterpretato l'idea di partito nella cultura costituzionale fascista tenuto conto dell'imprescindibile rapporto tra Stato e PNF e della irrisolta dialettica tra pluralismo e principio di unità politica. Particolare attenzione, poi, è stata rivolta al ruolo che la più giovane dottrina costituzionalistica (Mortati, Esposito, Crisafulli) avrebbe svolto, tra la fine degli anni trenta e l'inizio degli anni quaranta, allorché furono gettate le basi per le dottrine destinate a fiorire dopo la Seconda Guerra mondiale.

6. L'ultima sessione, dedicata al diritto penale, è stata presieduta da Antonio Padoa Schioppa.

Daniele Vittorio Piacente ha affrontato alcuni aspetti della *lex Iulia de pecuniis repetundis*. Lo studioso, in particolare, si è interrogato sulla possibilità di isolare due frammenti della legge traditi da Cicerone (*fam.* 8.8.3 e *Rabir.* 8.9.12), nonché un ulteriore frammento, mediato da Cicerone, in Suet. *Iul.* 42.23. Tali testimonianze, esaminate sul piano filologico e della critica testuale, potrebbero porre in rilievo aspetti ignoti dell'attività di legislatore di Cesare, per altri versi meglio nota.

Raffaella Bianchi Riva ha proposto invece un'indagine sulla nozione di scandalo tra l'alto e il basso medioevo, a partire dal suo etimo e dalle sue radici nella tradizione ebraico-cristiana. In particolare, l'attenzione è stata rivolta al termine *scandalum* nella legislazione dei regni germanici ove parrebbe impiegato per indicare forme violente di rivolgimento dell'ordine sociale e sovvertimento delle strutture pubbliche.

Maria Sole Testuzza ha illustrato una ricerca sul *Tractatus de potestate in se ipsum* di Baltasar Gómez de Amescúa, opera che, seppur vittima di lunghe dimenticanze, ricomparve tra le pagine dei giuristi italiani, civilisti e penalisti, che si occuparono dei diritti della persona. L'opera è tutta incentrata sul principio del *ius corporis* per il quale tutti gli uomini possono disporre del proprio corpo tranne che per ciò che è espressamente proibito. La studiosa ha evidenziato i principi che hanno innervato l'analisi di Gómez de Amescúa, tenuto conto che l'impianto dell'opera è profondamente casistico.

Claudia Passarella si è interrogata sulla criminalità veneziana in età moderna, con particolare riguardo all'irrogazione della pena di morte tra il XVI e il XVIII secolo. Ella ha affrontato le preziose informazioni tratte dai *Registri dei giustiziati* conservati in biblioteche e archivi lagunari.

Emilia Musumeci ha analizzato invece la tutela penale del corpo tra Ottocento e Novecento, con particolare riguardo a tutela della vita, tutela dell'integrità fisica, tutela dell'integrità sessuale. L'indagine è stata condotta attraverso una disamina delle fattispecie contemplate nel Codice Zanardelli e nel Codice Rocco, vagliandole ipotesi di continuità e discontinuità tra i due corpi normativi.

Cristina Ciancio si è occupata del tema della profanazione di cadavere, a partire dalle riforme francesi avviate intorno alla fine del XVIII secolo, progressivamente recepite in Italia, fino a giungere a una compiuta disciplina con il codice Rocco. Ciancio si interroga segnatamente sul momento in cui un corpo divenisse 'cadavere' ai fini della speciale tutela penalistica, come si certificasse la morte, chi fosse tenuto a farlo, in quali forme e con quali garanzie, in favore di chi fossero previste le suddette garanzie (il corpo, la società, l'amministrazione della giustizia, la pietà).

Alessia Maria Di Stefano, infine, ha presentato una ricerca sulla figura dello studioso Emerico Amari, con specifica attenzione al primo corso di diritto penale tenuto all'Università di Palermo nel 1840. Tale corso – ha evidenziato la studiosa – rappresentò una novità assoluta per l'Ateneo palermitano, atteso che, fino a quel momento, la formazione degli studenti era avvenuta pressoché esclusivamente sullo studio del diritto romano giustiniano e sui canoni della scuola dell'Esegesi.

7. I lavori sono stati chiusi dagli interventi di sintesi dei professori Brutti e Storti che hanno sottolineato la molteplicità di interessi, metodi e prospettive di ricerca delle giovani generazioni, fornendo generosamente consigli, incoraggiamenti e suggerimenti. Da ultimo, l'assemblea statutaria dei soci ha eletto il nuovo Consiglio di Presidenza (i cui componenti, per il Settore IUS/18, sono i Professori Orazio Licandro, Lauro Maganzani, Laura Solidoro, Emanuele Stolfi, e per il Settore IUS/19 i Professori Italo Birocchi, Paolo Cappellini, Marco Miletti, Alberto Sciumé, Lorenzo Sinisi) e il nuovo Presidente, nella persona del Professore Andrea Lovato, cui vanno i migliori auguri per un proficuo lavoro all'insegna della più ampia valorizzazione delle discipline storiche nell'ambito dell'insegnamento giuridico.

Domenico Dursi
Università di Roma 'Sapienza'